

**FONDO PENSIONE BYBLOS
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA CARTA
E DEL CARTONE,**

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ANTICIPAZIONI

Il presente documento, così come previsto dal D.lgs. n. 252/2005, disciplina la possibilità per l'associato di poter richiedere un'anticipazione sulla propria posizione:

- 1) in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75% della posizione maturata, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti come tali dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, per sé, per il coniuge, per i figli;
- 2) decorsi otto anni di iscrizione per un importo non superiore al 75% per l'acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- 3) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per la ristrutturazione della prima casa di abitazione, ai sensi del DPR n.380/2001, art.3, comma 1 lettera a, b, c, d;
- 4) decorsi otto anni di iscrizione per un importo non superiore al 30% della posizione maturata, per ulteriori esigenze.

Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti 2) 3) e 4) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni. Ai fini del raggiungimento degli 8 anni previsti dalla norma, sarà considerata utile l'anzianità maturata in altri fondi pensione dai quali sia stato completato il trasferimento a Byblos.

- Nei casi 1) 2) e 3) l'associato ha la facoltà di richiedere più anticipazioni nei limiti del 75% della posizione complessivamente maturata.
- Per le anticipazioni del 30% per ulteriori esigenze, oltre al limite di cui al punto 1 è normativamente previsto che le somme complessivamente erogate non superino il 30% della posizione individuale maturata, incrementata dalle anticipazioni percepite e non reintegrate per la stessa causale. Pertanto, nel caso in cui le richieste per "ulteriori esigenze" venissero reiterate, potranno trovare accoglimento soltanto fino alla concorrenza del suddetto limite del 30% della posizione di volta in volta maturata.
- Il Fondo accetterà esclusivamente richieste corredate dai documenti previsti nel presente Regolamento.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente con versamenti annuali da eseguirsi nel mese di dicembre, previa compilazione ed invio al Fondo di un apposito modulo.

L'anticipazione liquidata non può mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

- Le Anticipazioni ai sensi del d.lgs. 252/2005 ex art. 11 comma 7 lettere a) e b) (spese mediche e acquisto/ristrutturazione prima casa) dovranno essere richieste in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito web di Byblos, tutta la documentazione dovrà essere inviata esclusivamente al Fondo a mezzo raccomandata e/o PEC all'indirizzo fondobyblos@pec.notificafacile.it. È possibile optare per il caricamento della richiesta tramite il sito web attraverso la procedura CRONO.
- Per le Anticipazioni ai sensi del d.lgs. 252/2005 ex art. 11 comma 7 lettera c) (ulteriori esigenze) l'aderente dovrà procedere esclusivamente con l'inoltro online della pratica, tramite il sito web del Fondo, accedendo all'area riservata con le credenziali in suo possesso.

In tal caso l'iscritto dovrà:

1. compilare la maschera web secondo le indicazioni fornite;
2. allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui risulti notificato al Fondo uno o più contratti di finanziamento, l'iscritto dovrà procedere a fornire al fondo stesso la relativa liberatoria/comunicazione di avvenuta estinzione o svincolo parziale rilasciata dalla società finanziaria.

Nel caso in cui tale documentazione non fosse presentata la pratica sarà automaticamente rigettata.

Per le sole richieste di anticipazione per spese sanitarie, anche in presenza di contratti di finanziamento con cessione di quote di stipendio e con il TFR a garanzia, il Fondo provvederà a liquidare all'iscritto quattro quinti dell'importo richiesto e tratterrà un quinto della prestazione richiesta a favore della finanziaria.

Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario, accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.

Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invierà all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non potrà essere ritenuto responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere tale Anticipazione.

Il Fondo concede l'anticipazione anche sulla base di documentazione di spesa provvisoria (preventivi di spesa e/o preliminari di compravendita etc.); l'aderente, successivamente all'erogazione della prestazione, ha l'obbligo di fornire al fondo stesso la documentazione definitiva delle spese sostenute a fronte dell'importo liquidato entro e non oltre 180 giorni dal ricevimento dell'importo.

Documentazione per SPESE SANITARIE

L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.

L'Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli o familiari fiscalmente a carico dell'aderente.

L'Anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni dall'effettuazione della spesa.

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- certificazione a cura della struttura pubblica competente del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
- stato di Famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'iscritto, solo nel caso in cui la spesa non sia sostenuta dallo stesso;
- fatture, ricevute fiscali e/o preventivi in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

Il Fondo erogherà l'anticipazione sulla base del preventivo delle spese sanitarie, in alternativa alla fattura o ricevuta fiscale, fermo restando l'obbligo da parte dell'aderente di completare la pratica fornendo fattura o ricevuta fiscale delle spese preventivate entro 180 giorni dall'erogazione.

È dovuta la restituzione anche nelle ipotesi in cui dovessero verificarsi situazioni difformi da quelle preventivate o non sia dato corso alla cura e per le quali è stata comunque disposta l'erogazione di anticipo.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Documentazione per ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- copia dell'atto di acquisto e/o preliminare di vendita registrato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile ovvero l'impegno all'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici per la prima casa e situato nel medesimo comune entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione (legge di stabilità 2016 approvata con Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015);

Non saranno accettate richieste finalizzate ad estinguere contratti di mutuo "in itinere".

Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

- acquisto da terzi
- acquisto in cooperativa
- costruzione in proprio

La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente:

In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita (stipulato non oltre 180 giorni prima della richiesta), altrimenti copia del preliminare di compravendita registrato (entro 180 giorni dall'erogazione dell'importo dovrà essere esibito il rogito definitivo).

In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, entro 180 giorni dall'erogazione dell'importo, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.

In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, entro 180 giorni dall'erogazione, le fatture che attestino pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori.

In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. In tale circostanza, oltre alla documentazione citata, dovrà essere prodotto l'estratto riassuntivo dell'atto di matrimonio. L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dell'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Documentazione per RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA

L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli.

L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:

- di manutenzione ordinaria;

- di manutenzione straordinaria;
- di restauro e di risanamento conservativo;
- di ristrutturazione edilizia.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti i seguenti documenti:

- copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione;
- se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- copia delle fatture e/o preventivi di spesa, ricevute fiscali attestanti le spese sostenute;
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di € 51.645,69 va prodotta, inoltre la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

In sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile produrre idonea autocertificazione (vedi facsimile allegato al modulo di richiesta anticipazione).

In tal caso il Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall'aderente attraverso l'esibizione dei documenti, tra i quali:

- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa;
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento (dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato);
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare;

- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia;
- copia della ricevuta di pagamento dell'ICI, se dovuta;
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi;
- comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri

L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la data della richiesta che dovrà essere presentata entro i successivi 90 giorni.

Documentazione per ULTERIORI ESIGENZE DELL'ADERENTE

L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze senza altre motivazioni purché siano decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo e sempre nel limite del 30% sulla posizione maturata.

OBBLIGO DI RESTITUZIONE

A seguito di verifica da parte del Fondo dell'irregolarità della documentazione presentata a supporto della richiesta di anticipazione, l'iscritto, a parte le eventuali ulteriori implicazioni di ordine fiscale, dovrà procedere alla restituzione della stessa, al netto delle ritenute operate entro e non oltre 180 giorni dalla data di richiesta formale del Fondo.

È dovuta la restituzione anche nelle ipotesi in cui dovessero verificarsi situazioni difformi da quelle preventivate e per le quali è stata comunque disposta l'erogazione di anticipo.

Documentazione da allegare alla richiesta

Alla richiesta di anticipazione di qualunque natura devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) fotocopia di un documento d'identità dell'iscritto, in corso di validità;
- b) fotocopia del codice fiscale dell'iscritto;
- c) solo nel caso in cui l'iscritto abbia in corso un finanziamento contro cessione di quote dello stipendio, liberatoria di pagamento da parte della società finanziaria.



Tutta la modulistica necessaria per l'ottenimento delle anticipazioni è disponibile sul sito www.fondobyblos.it nella sezione "Modulistica".